

**SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI,
PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA,
TRASPORTI E MOBILITA'**

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 24/12/2024

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 66 DEL 20/12/2024 E NUOVA ORDINANZA PER IL DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 24/12/2024 AL 06/01/2025.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- durante il periodo delle festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone che utilizzano petardi, "botti" e artifici pirotecnici di vario genere durante il periodo delle festività di fine anno;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- l'esplosione di tali prodotti può generare problematiche di ordine pubblico e sicurezza in particolare nei luoghi ove proprio durante le festività possono più facilmente crearsi assembramenti;
- l'esplosione può inoltre provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui *“è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico”*;

- i fuochi d'artificio e i giochi pirotecnici rappresentano anche una fonte molto importante di inquinanti determinando il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori della qualità dell'aria nelle ore e nelle giornate immediatamente successive, in particolare con riferimento alle polveri sottili, come segnalato da diverse Agenzie Regionali per l'Ambiente;
- l'accensione dei fuochi pirotecnici incrementa in modo gravoso l'emissione di agenti inquinanti nell'aria ambiente come biossido di azoto e il PM10 per i quali si assiste ancora a situazioni di criticità nel territorio comunale, anche in relazione alle condizioni di ristagno in atmosfera che si verificano nel periodo invernale, comportando concentrazioni degli inquinanti tali da superare i limiti imposti dalla normativa di settore con ricadute negative importanti sulla salute umana e sull'ambiente;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, etc.;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE la quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici.

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o randagi;

CONSIDERATO CHE nella notte di San Silvestro e 1 Gennaio la città è frequentata da un considerevole numero di persone;

DATO ATTO CHE l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

- intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;
- ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi derivanti per la sicurezza delle persone;

RITENUTA l'urgenza di provvedere nel merito, al fine di evitare un grave pericolo per l'incolumità pubblica e per tutelare il benessere delle persone e degli animali;

CONSIDERATO CHE

con Ordinanza n. 66 del 20/12/2024 è stato disposto il divieto a chiunque di far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita su tutto il territorio comunale ai fini della tutela dell'incolumità pubblica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della riduzione dell'inquinamento da PM10, della produzione di rifiuti, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile;

RITENUTO

di revocare l'Ordinanza di cui sopra e di emettere un nuovo provvedimento per meglio identificare le aree maggiormente sensibili ove disporre il divieto in questione;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in forza al quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 54, comma 4-bis del D.Lgs. 267/2000 ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;

VISTI

il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 con il quale è stata recepita la Direttiva dell'UE 2013/29/UE che ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici;

- l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- la L. 24.11.81 n. 689;
- l'art.3 DPR 31 marzo 1979;
- il "Regolamento comunale per la tutela degli animali" del Comune di Rovigo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 25.11.2021, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2022;

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul proprio territorio

ORDINA

- ☐ la revoca dell'Ordinanza n. 66 del 20.12.2024;
- ☐ ai fini della tutela dell'incolumità pubblica della popolazione, della prevenzione di problematiche di sicurezza e ordine pubblico nei luoghi maggiormente assoggettati ad assembramenti durante le festività, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della riduzione dell'inquinamento da PM10, della produzione di rifiuti, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **dal 24/12/2024 al 06/01/2025, il divieto** a chiunque di far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita nei seguenti luoghi:
 - pubbliche piazze di centro e frazioni;
 - sagrati delle chiese
 - entro un raggio di m 200,00 da Ospedali e Case di Riposo;
 - entro un raggio di m 200,00 dal Canile Comunale e Oasi felina;
 - Corso del Popolo
 - Via Giuseppe Laurenti
 - Via Umberto Maddalena
 - Via Domenico Angeli
 - Via X Luglio

- Via Camillo Benso Conte di Cavour
- Via Silvestri

AVVISA

Fatto salvo che il fatto integri gli estremi di uno o più illeciti penali, l'inosservanza alla presente disposizione è punita con una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di

€ 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D.L. gs 267/2000 e s.m.i., secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della legge citata. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza.

COMUNICA

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Rovigo, alla sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Organi indirizzo politico”, nonché alla sottosezione “Interventi straordinari di emergenza”;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;
- che l'Amministrazione competente è il Comune di Rovigo, il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line, pubblicazione sul sito Internet istituzionale ed appositi avvisi a mezzo organi di stampa.
- che la presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Rovigo;
 - Polizia Locale;
 - Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo;
 - Questura di Rovigo;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale